



COMUNE di **San Mango d'Aquino**
PROVINCIA DI Catanzaro

Regolamento

***Affidamento del servizio di gestione
di aree verdi pubbliche, di sport, parchi,
giardini, ville.***

Approvato con delibera del consiglio comunale n. 34 del 20/12/2012

Art. 1 - Premessa

L'Amministrazione Comunale di San Mango d'Aquino riconoscendo l'importante valore sociale del patrimonio verde cittadino, che costituisce un'importante risorsa per il tempo libero dei cittadini, per l'aggregazione sociale ad esso conseguenziale, per il decoro della città, per l'igiene pubblica ed ambientale ed al fine di favorire il miglioramento del verde pubblico e dell'azione amministrativa ad esso connesso, con il presente regolamento stabilisce i criteri per l'affidamento a tempo determinato del servizio di gestione delle aree di verde pubblico e di sport, inteso come effettuazione di manutenzione ordinaria e di controllo.

L'Amministrazione Comunale, nella consapevolezza che le aree verdi comunali e gli arredi urbani appartengono alla collettività e che il loro mantenimento e la loro conservazione rappresentano attività di pubblico interesse, con il presente Regolamento si intende disciplinare l'adozione di aree e spazi verdi.

L'Amministrazione Comunale con questa iniziativa si propone di:

1. coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni e nella loro valorizzazione;
2. sensibilizzare i cittadini, gruppi di cittadini, le imprese, i vari circoli, le associazioni, le scuole, sulla tutela e salvaguardia del territorio comunale attraverso processi di partecipazione e autogestione del patrimonio comunale;
3. stimolare e accrescere il senso di appartenenza;
4. generare automaticamente elementi di costante attenzione al degrado urbano;
5. creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni d'aggregazione sociale che favoriscono i rapporti interpersonali e la conoscenza dell'ambiente urbano;
6. recuperare spazi verdi pubblici, con finalità sociale, estetico-paesaggistica e ambientale, migliorandone l'efficienza e avvalorando il concetto di bene comune;
7. incentivare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la
8. gestione e la cura degli spazi pubblici, nei modi previsti negli articoli seguenti.

Rilevato che un più razionale utilizzo delle citate aree può contribuire al soddisfacimento delle pratiche ludiche e sportive dei privati cittadini e delle locali Associazioni sportive consentendo a questo Ente di assolvere in maniera più compiuta alla propria funzione istituzionale per la promozione dello Sport e del Tempo Libero;

DATO atto, peraltro, atto che l'Amministrazione comunale non dispone del personale occorrente a garantire il funzionamento delle strutture giornalmente per tutta la durata della stagione turistica estiva;

E' intento di questa Amministrazione Comunale regolamentare la gestione in concessione d'uso delle suddette aree destinate a verde pubblico attrezzato finalizzandole, previa realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione e sempre in conformità l'ubicazione e dimensione della singola area verde, all'insediamento di strutture flessibili (chioschi, campi gioco tipo tennis, calcetto locale custode e spogliatoio, parco giochi per bambini, chioschi prefabbricati, panchine ed altre opere di arredo urbano) alla realizzazione di percorsi pedonali, recinzione lignea dotata di un numero adeguato di accessi aperti al pubblico transito, cestini porta rifiuti, pali di illuminazione ecc.), sistemazione del verde esistente, la messa a dimora di piante ed alberi, la manutenzione ordinaria di tutta l'area mediante l'utilizzo di utenza idrica messa a disposizione dell'amministrazione comunale;) in grado di soddisfare la propria vocazione di area destinata al verde pubblico attrezzato. Ogni struttura in elevazione da realizzare sull'area verde oggetto di concessione deve essere rimovibile, ad esclusione degli impianti sportivi.

Art. 2- Principi generali

1. **Il** fine è il miglioramento della qualità della vita e il benessere di tutti i cittadini;
2. Il Comune si impegna a mantenere il proprio patrimonio di verde pubblico attrezzato mantenendolo in modo decoroso.
3. Le aree verdi pubbliche sono a disposizione dei cittadini per lo svolgimento di attività sociali, fisico-motorie, per il riposo, per il gioco, lo studio e l'osservazione della natura.
4. La salvaguardia del verde pubblico è affidata al senso di responsabilità dei cittadini che sono tenuti ad osservare le indicazioni del personale addetto alla gestione del verde e alla vigilanza e le prescrizioni contenute nella cartellonistica e nella segnaletica.
5. I cittadini sono responsabili dei danni arrecati al verde pubblico, di qualsiasi natura causati anche da persone, animali o cose di cui hanno la responsabilità e custodia.
6. Nelle aree verdi, fatto salvo quanto previsto nei Regolamenti Comunali di Polizia urbana, di Igiene, di Smaltimento dei rifiuti e Edilizio, è comunque vietato campeggiare, pernottare, accendere fuochi nonché gettare mozziconi di sigarette accesi o altro materiale infiammabile. È dovere di chiunque segnalare tempestivamente eventuali principi di incendio o incendi in atto agli organi competenti.

Art. 3 Gestione e manutenzione del verde pubblico

1. La gestione, la cura e la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico è compito del Comune, che può effettuare tale servizio in economia o tramite l'affidamento a terzi, sotto precise forme contrattuali.
2. le aree a verde pubblico possono essere gestite da Enti, Associazioni e privati in regime di convenzione con l'Amministrazione Comunale e rimane accessibile al pubblico secondo le norme e gli orari previsti nella convenzione e comunque indicati in apposite tabelle esposte agli ingressi.
3. Possono altresì venir stipulati, ai sensi degli artt. 1803 e seguenti del Codice civile, contratti di comodato con privati cittadini o associazioni del volontariato finalizzati al controllo e alla cura di piccole porzioni del territorio a verde che, per la loro natura decentrata, potrebbero essere più facilmente oggetto di atti di abbandono dei rifiuti o altri atti di degrado. I contratti di comodato debbono espressamente prevedere l'integrale mantenimento della destinazione d'uso dell'area in oggetto.

Art. 4 Accesso al verde pubblico

1. Il verde pubblico attrezzato è fruibile da tutti i cittadini, fatte salve le limitazioni contenute nel presente regolamento.
2. I parchi, i giardini ed in generale tutte le aree verdi pubbliche sono aperte a chiunque.
3. Le aree pubbliche recintate sono fruibili secondo gli orari indicati nelle tabelle esposte ai rispettivi ingressi.
4. Per tutelare aspetti particolari della flora e della fauna può essere impedito o limitato l'accesso in aree specifiche così come delimitate e indicate da appositi cartelli.

Art. 5 Gioco libero e attrezzature specifiche

Gli esercizi e i giochi che comportino l'uso di pattini a rotelle, tavolette a rotelle, bocce, pallone o ogni altro mezzo che possa disturbare il tranquillo godimento di chi sosta o

passaggia ovvero causare incidenti a persone o danni alle piantagioni, alle infrastrutture o agli animali inseriti nel verde pubblico, sono consentiti esclusivamente negli spazi predisposti per tali scopi.

Fatte salve le manifestazioni debitamente autorizzate, l'uso di apparecchi sonori privati è consentito solo con modalità tali da non arrecare disturbo ai frequentatori delle aree verdi pubbliche.

Le attrezzature esistenti negli spazi verdi devono essere utilizzate in maniera appropriata ed in relazione all'uso cui sono preposte e comunque in modo tale da non alterarne la funzionalità.

ART.6-Applicazione

1. Il Regolamento si applica alle aree che l'Amministrazione comunale in congruenza con gli strumenti urbanistici vigenti ha destinato a verde pubblico attrezzato, anche qualora le stesse non siano di proprietà ma ne risulti il diritto/obbligo di manutenzione e gestione da convenzioni o contratti.
 2. Dette aree in sede di prima applicazione del presente sono classificabili come segue in relazione alla collocazione all'interesse, all'uso, fermo restando che in seguito si potranno aggiungere altre spazi verdi:
 - **GIARDINI E VERDE DI ARREDO URBANO**
 - **VERDE DI ARREDO STRADALE (Via panoramica; S. mango-centro loc. Piano;Via Del Progresso; Arella-ex Campo Sportivo; spazio ex campo sportivo; Viale Arella; Via Mattia Preti);**
 - **VERDE ATTREZZATO E IMPIANTI SPORTIVI (parco Villa Bonacci; parco scuole elementari; Parco Ex Asilo Nido; parco Casale)**
 - **VERDE DI QUARTIERE E DI VICINATO (Villa S. Giuseppe; Villa Serra; Villa Antonio Manfredi;Villa Municipio; Villa Giovanna Epifano; Villa Monumento; Fontana Vecchia; spazio ex scuola media)**
 - **GIARDINI SCOLASTICI**
 - **Fioriere**
- Il Comune può affidare spazi verdi pubblici non contemplati nelle aree oggetto di affidamento in regime di:
- comodato d'uso gratuito ad associazioni di volontariato
 - mediante avviso pubblico a associazioni sportive senza scopo di lucro, cooperative sociali senza scopo di lucro onlus;
 - concessione di aree verdi ad imprese, società, esercizi commerciali ;
 - privati cittadini di "ruga";

o AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN COMODATO D'USO GRATUITO

Art.7 Soggetti affidatari del comodato d'uso gratuito

- Il Comune concede in comodato d'uso gratuito alle sotto indicate associazioni, **aree verdi pubbliche, di sport, parchi, giardini, ville** di proprietà pubblica:.

1. Associazioni Ambientaliste purchè costituiti in circolo
2. Associazioni di anziani purchè costituiti in circolo ricreativo, culturale;
3. Associazioni di giovani purchè costituiti
4. Associazioni femminili purchè costituiti
5. Associazioni sportive purchè costituite
6. Associazioni culturali purchè costituite in circolo
7. Scout purchè costituito;

8. Parrocchie; enti religiosi;
9. Singoli o gruppi di cittadini dimoranti nella zona ove è posto lo **spazio pubblico , aree verdi pubbliche, di sport, parchi, giardini, ville** di proprietà pubblica
10. Scuole di ogni ordine e grado
11. L'affidamento in regime di comodato d'uso avviene su esplicita richiesta scritta inoltrata al Comune da parte dei soggetti interessati che intendono avere in affidamento gratuito un'area o spazio di qualsiasi genere e tipologia d'uso nella quale dovrà esplicitamente indicarsi mediante dichiarazione ai sensi e per gli effetti della legge 445/2000, lo status di attività senza scopo di lucro in caso contrario e ad eccezione delle imprese o società o soggetti richiedenti concessioni di aree limitrofe alla propria attività, il soggetto concessionario dovrà corrispondere il canone di fitto dell'area le cui tariffe sono state definite dal regolamento TOSAP corrispondente a quelle delle alle occupazioni permanenti;
12. Il Comune valutata la richiesta può decidere per l'affidamento. Verranno tenute in maggiore considerazione le richieste di associazioni i cui progetti presentati per la gestione dell'area verde vengono realizzati da donne oppure da soggetti svantaggiati.
13. Nelle aree oggetto dell'affidamento:
 1. E' vietato l'ingresso nelle aree oggetto del presente regolamento, ai bambini di età inferiore ai 10 anni non accompagnati da tutor.
 2. E' vietato introdurre palloni o giocare a pallone ove lo spazio non ne consenta l'uso.
 3. E' vietato l'accesso nel Parco ai motorini e biciclette.
 4. E' vietato introdurre animali. I cani possono essere introdotti solo se a guinzaglio, con museruola e previa esibizione da parte del proprietario di sistema di prelievo degli escrementi canini.
 5. E' vietato cogliere fiori, funghi o prelevare alcunché.
 6. E' vietato abbandonare la strada tracciata.
 7. E' vietato produrre rumori molesti.
 8. E' vietato accendere fuochi.
 9. E' vietato l'utilizzo di diserbanti e prodotti chimici di sintesi, come previsto dal Reg. CE N. 834/2007 per tutti gli interventi di cui al presente regolamento.
14. Nelle aree oggetto dell'affidamento è possibile installare, con modalità, criteri e regole da concordare con il Servizio tecnico, attrezzature fisse quali box in legno, gazebo, panchine, giochi, attrezzature del tipo mobile e rimovibili esteticamente compatibili con il contesto urbano e naturale del luogo;
15. Tali strutture autorizzate da espressa indicazione dell'Amministrazione Comunale possono essere adibite a servizio di ristoro o similare purché in regola con le autorizzazioni comunali e sanitarie prescritte dalla legge.
16. Le aree oggetto di affidamento, resteranno comunque di uso pubblico e fruibili da tutti i cittadini in qualsiasi momento, salvo che esse non siano recintate ed in tal caso sarà formalizzato con il Comune gli orari di accesso al pubblico. La chiusura all'uso pubblico sarà motivo di revoca immediata della concessione effettuata senza che il soggetto o associazione interessata possa avanzare pretese o reclami di sorta;
17. Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora sullo spazio
18. pubblico, a cura dell'adottante, si intende acquisito al patrimonio comunale ad eccezione delle strutture amovibili che, a fine convenzione, dovranno essere rimosse a cura e spese del soggetto adottante.

Art. 8 -Compiti delle associazioni e durata dell'affidamento

- L'area dovrà essere conservata nelle migliori condizioni d'uso e con la massima

diligenza.

- I soggetti affidatari possono utilizzare l'area per scopi sociali, culturali, educativi, associativi, ricreativi e s'impegnano a perseguire finalità di tutela e rispetto del territorio e dell'ambiente.
- S'impegnano, inoltre, ad effettuare sull'area concessa la manutenzione ordinaria (rasatura prato, potatura alberi e siepi, innaffiatura e quant'altro necessario per mantenere il decoro dell'area).
- L'affidamento di tali aree non dà luogo a pretese di diritti di alcun genere in quanto trattasi di aree demaniali sulle quali non si può accampare nessuna pretesa.
- Nelle aree di affidamento è vietato qualsiasi tipo di installazione pubblicitaria da parte del concessionario, è permessa invece la distribuzione di materiale pubblicitario della associazione.
- E' facoltà dell'Amministrazione comunale su richiesta dei soggetti affidatari, sulla base della disponibilità di bilancio prevedere interventi annui di manutenzione straordinaria sulle aree oggetto dell'affidamento.
- L'onere derivante da tale manutenzione straordinaria è a totale carico del Comune che potrà far fronte ai costi previsti con fondi propri di bilancio;

Art.9- Tempi e Costi di gestione:

- Il Comune concederà dette aree per un periodo non superiore ad anni tre rinnovabili per altri tre previa autorizzazione comunale.
- Poiché dall'affidamento in gestione dell'area verde il Comune ne ricava il beneficio di avere gratuitamente la manutenzione ordinaria dell'area e considerato che tutte le migliorie apportate dal gestore rimangono comunque di proprietà dell'Ente il Comune, solo ed esclusivamente per le associazioni onlus, si impegna a liquidare eventualmente le spese realmente effettuate previa acquisizione di fatture e pezzi giustificative, specificando che tutte le migliorie da apportare devono essere preventivamente condivise ed autorizzate dall'Amministrazione Comunale. La mancanza di preventiva autorizzazione è motivo per il mancato riconoscimento della liquidazione richiesta;

Art.- 10 Individuazione delle aree verdi e modalità di affidamento

- La Giunta Comunale ogni anno approva con apposita delibera di Giunta il programma delle aree verdi da affidare all'esterno ed effettua annualmente il monitoraggio delle aree affidate.
- L'affidamento in parola avverrà previa sottoscrizione di un foglio di patti e condizioni che regola le modalità di concessione che in sede di prima applicazione del presente regolamento coincide con il presente regolamento sia per quanto concerne i patti e le condizioni ivi indicati e sia per quanto concerne la individuazione delle aree oggetto di concessione;

Art.- 11 Copertura Assicurativa

- L'Associazione è obbligata a munirsi di polizza assicurativa per tutte le attività che svolgerà nell'area concessa. Il costo dell'Assicurazione è a totale carico dell'"associazione" salvo a non inserirla nel limite massimo delle spese vive;

- Il Comune non risponderà in alcun modo per danni provocati a soggetti privati in virtù dell'uso delle attrezzature installate all'interno delle aree date in comodato gratuito.
- La Società convenzionata risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci o di altri cittadini presenti nell'impianto a vario titolo per le mansioni assunte, della sicurezza ai sensi del D. Lgs.vo 626/1994 e si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della convenzione.
- Il concessionario è responsabile anche in solido dei danni arrecati a persone o cose, in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della concessione. Su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione, il concessionario dovrà sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa ed in particolare:
 - a) contro i rischi dell'incendio e eventi accessori, anche di tipo catastrofe, nulla escluso né eccettuato, tenendo conto del valore di ricostruzione dell'immobile. Ove l'immobile sia già coperto da assicurazione globale del Comune, competerà al concessionario la stipula di polizza "rischio locativo";
 - b) relativamente alla RCT verso terzi e prestatori d'opera, sulla base dell'afflusso medio dell'utenza all'impianto;
- Il concessionario provvede alla copertura assicurativa dei rischi connessi alla esplicazione della propria attività nell'ambito comunale, per danni che comunque possono derivare a terzi, considerando Terzi tra di loro anche i propri dipendenti ed il Comune di S. Mango d'Aquino.

1. la firma della convenzione regolamentante la concessione in gestione dell'area o spazio di cui si tratta costituisce ampia e libera condizione liberatoria a favore del Comune per quanto concerne tutti gli aspetti di eventuali danni e risarcimenti.

B) AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLE AREE VERDI A COOPERATIVE.

Art.12 Soggetti affidatari delle aree verdi e spazi pubblici in genere in gestione

- Il Comune può concedere con l'affidamento in gestione: parchi urbani, aree verdi attrezzate, campetti sportivi, aree sportive, aree di verde pubblico;ville giardini pubblici, spazi antistanti o contigui ad attività commerciali di qualsiasi genere e tipo;
- alle cooperative ambientali
- cooperative sociali di tipo b)
- cooperative culturali onlus
- cooperative femminili
- L'affidamento delle suddette aree avviene mediante avviso pubblico e comporta l'espletamento di una gara d'appalto semplificata tra le cooperative richiedenti privilegiando tra esse quelle che prevedono l'inserimento di persone svantaggiate o le cooperative femminili.
- E' comunque possibile che il Comune in presenza di cooperative sociali di tipo b) ai sensi della legge 381/91 ne affidi direttamente la gestione secondo i limiti e i parametri previsti dalla legge

C) AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLE AREE VERDI A ESERCIZI COMMERCIALI, ARTIGIANALI, IMPRESE, SOCIETA'

- ❑ -L'affidamento in gestione ad esercizi commerciali, artigianali, imprese, società avviene mediante avviso pubblico e comporta l'espletamento di una gara d'appalto semplificata.
- ❑ .Nel caso di richieste in gestione di aree verdi da parte di esercizi commerciali, artigianali, imprese, società è necessario che la proposta venga valutata in riferimento a quanto stabilito dal *Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciali* sulle aree pubbliche del Comune di San mango d'Aquino:
 - *nel caso di posteggi fuori mercato per il commercio di generi alimentari all'interno di spazi (giardini, aree attrezzate e simili) recintati o ben delimitati nei quali per espressa dichiarazione degli organi dell'Amministrazione si manifesti l'esigenza di concedere l'area per servizio di ristoro congiuntamente e subordinatamente all'espletamento di altri servizi collaterali (quali ad esempio apertura e chiusura degli accessi, custodia, sorveglianza, pulizia, cura ecc cura del verde, delle aiule,raccolta rsu...) la concessione annuale può essere sostituita da una convenzione, stipulata con l'operatore ai sensi dell'art. 11 della legge 241/90, nella quale sono stabiliti dettagliatamente i rapporti di reciprocità (dimensioni, caratteristiche della struttura, attività, orari, servizi aggiuntivi, richiesti e le loro modalità di espletamento, durata, penalità, cause di rescissione, formalità da rispettare per eventuale subingresso di altro soggetto, ecc...).*
- ❑ .Comunque trattandosi di richieste che riguardano le attività di imprese, esercizi commerciali, artigianali, ecc. sul territorio pubblico la concessione avverrà con gli stessi criteri dell'affidamento degli altri spazi individuati nel presente regolamento.
- ❑ .Qualora l'impresa richieda l'installazione nell'area verde di pannelli pubblicitari il costo del pagamento dello spazio pubblicitario pareggia i costi di manutenzione dell'area.
- ❑ .Anche per queste concessioni le aree rimangono comunque di uso pubblico

Art.13 -Costi di gestione

- ❑ 1.L'Affidamento in gestione a cooperative sociali onlus non presenta a carico dell'Amministrazione concedente alcun onere di gestione;

Art.14- Requisiti per l'affidamento del servizio

- ❑ Sia le cooperative che le associazioni, per ottenere l'affidamento del servizio di gestione, devono essere provviste di statuto e nominare comunque un referente un referente. I costi di assicurazione per danni a cose e persone e nei confronti di terzi durante l'esercizio delle attività di manutenzione, nonché del personale volontario che effettuerà le manutenzioni saranno a carico della cooperativa /associazione.
- ❑ Tutti gli affidatari saranno responsabili per danni a cose e persone e nei confronti di terzi durante l'esercizio delle attività di manutenzione, nonché del personale volontario che effettuerà le manutenzioni e i controlli, restando l'amministrazione comunale sollevata da qualunque responsabilità nessuna esclusa;
- ❑ come evidenziato nel precedente comma il Comune non risponderà in alcun modo per danni provocati a soggetti privati in virtù dell'uso dell'area e delle attrezzature installate all'interno delle aree date in comodato gratuito

Art. 15 Modalità di richiesta delle aree.

1. La richiesta di utilizzazione dovrà essere rimessa, di norma trenta giorni prima della data di presunta utilizzazione in forma scritta al Sindaco, e dovrà contenere in modo chiaro le seguenti indicazioni: periodo di utilizzazione previsto; l'area verde per la quale si richiede tale utilizzazione; il tipo di attività o manifestazione che si intende effettuare, possibilmente con indicazioni presuntive circa l'afflusso di pubblico;
2. qualora sia prevista la installazione di strutture, apparecchiature mobili o impianti, dovrà essere allegata alla domanda una planimetria in scala adeguata da ritirarsi presso il competente ufficio comunale, dell'area ove saranno chiaramente localizzate le attrezzature che si intende montare. Dal montaggio di tali attrezzature dovrà essere fornita una chiara relazione con particolare riferimento alla necessità di manomissioni al manto erboso, alle attrezzature esistenti;
3. le attrezzature o gli impianti fissi di proprietà comunale esistenti nell'area richiesta e delle quali si prevede di far uso;
4. esatta individuazione del richiedente, che deve essere sempre una persona fisica e/o giuridica.
5. In caso di sovrapposizione di richieste nel medesimo periodo, verrà attribuita di norma la precedenza nell'esame delle richieste espresso dall'Amministrazione comunale stessa per proprie manifestazioni, seguono: le manifestazioni patrocinate dalla stessa Amministrazione comunale, le richieste di Enti Pubblici e di altri. Nelle valutazioni sarà tenuto conto di iniziative che per la loro cadenza periodica hanno assunto particolare rilievo nel contesto delle iniziative cittadine.
6. Verificata da parte del Settore Tecnico Comunale, la conformità della richiesta di concessione e fatti salvi eventualmente gli ulteriori adempimenti presso gli uffici Comunali preposti, la concessione dell'area a verde pubblico attrezzato avrà una durata massimo di anni tre.
7. Durante l'uso in concessione da parte del richiedente dello spazio a verde, è da ritenersi comunque garantito il transito e lo stazionamento dei cittadini nell'area considerata, che non potrà essere recintata.
8. Per tutta la durata della concessione il richiedente sarà responsabile verso terzi della agibilità totale dell'area (verde, percorsi ed impianti) oggetto della concessione medesima.
9. Di regola non è concesso l'uso di aree a verde di recente impianto per consentire il consolidamento della sistemazione, di norma, il periodo di salvaguardia è indicato in anni 3 dal completamento dei lavori.

Art.16- Definizione e manutenzione dei controlli

- I seguenti interventi di manutenzione ordinaria e controlli saranno effettuati dagli affidatari del servizio a totale proprie cure e spese e dovranno essere eseguiti con la massima cura e con la massima diligenza, osservando tutte le norme tecniche e precauzioni del caso, in conformità alle norme di cui al D. lgs 626/94 e successive modifiche ed integrazioni:
- tagli dell'erba ed eliminazione della vegetazione infestante
- potatura siepi ed arbusti previa indicazione di esecuzione da parte del giardiniere comunale;
- eliminazione piante secche
- sistemazione e riparazione dei pali tutori per giovani piante;
- smaltimento dei materiali di risulta derivanti dalla suddette operazioni

- irrigazioni ove presenti gli impianti con oglio di installazione del contatore di misurazione consumo;
- piccole sostituzioni e riparazioni di parti mancati
- pulizia dell'area rimozione dei rifiuti inserendo carta, lattine, plastica negli appositi contenitori per la raccolta differenziata.
- apertura e chiusura dei cancelli là dove esistono;

Art. 17- Inventari e variazione dell'impianto

- La superficie dell'area e degli elementi verdi, i giochi, gli elementi di arredo e qualsiasi altra installazione regolare e/o pertinente con gli usi e le funzioni dell'area verde verranno riportate in un elenco allegato alla concessione, al fine di stabilire quanto viene affidato e di effettuare i necessari controlli.
- Qualsiasi variazione dell'impianto originario dei luoghi deve essere autorizzata, secondo i casi, dagli uffici comunali competenti.
- Le attrezzature installate dovranno presentare la marca della ditta fornitrice e la certificazione di conformità alle norme CEE;

Art.18 -Lavori da eseguire nelle aree affidate

- L'Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, di intervenire con lavori e/o opere nell'area convenzionata o concessa dandone semplice comunicazione all'affidatario.
- Aziende e ditte che devono eseguire lavori e/o opere nell'area affidata sono obbligate a richiedere preventiva autorizzazione agli uffici competenti comunali.

Art. 19-Custodia

Il concessionario provvederà alla custodia e alla vigilanza dell'area verde, degli impianti, delle attrezzature.

Il concessionario si assumerà, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.

Art. 20 -Infrazioni a norme e/o regolamenti

- Le infrazioni a norme e/o regolamenti da parte dell'affidatario, oltre alla eventuale segnalazione, se del caso, alle autorità competenti, comporteranno il risarcimento di quanto eventualmente danneggiato o asportato per colpa dell'affidatario, nonché l'applicazione di sanzioni amministrative.
- Non sono in ogni caso ammessi interventi di qualsiasi tipo che possono costituire limitazioni alle funzioni pubbliche delle aree o variazioni della loro destinazione urbanistica.
- In caso di particolari interventi che comportano la manomissione delle aree assegnate le associazioni sono tenute ad informare le autorità competenti ed al ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese
- L'Amministrazione Comunale ha facoltà di autorizzare l'uso di alcune aree di verde pubblico per scopi didattici, scientifici, culturali nell'ambito dei quali è possibile realizzare gli interventi di cui al secondo comma del presente articolo a condizione che le attività vengano preventivamente concordate tra le parti.

Art.21 -Scadenze e Rinnovi

- Le concessioni effettuate ai sensi del presente disciplinare hanno validità triennale, con possibilità di rinnovo fermo restando che al presente atto non sia applica il rinnovo della autorizzazione;
- L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare con proprio personale le verifiche sullo stato di manutenzione, uso e cura delle zone in concessione.
- L' affidatario può recedere dalla concessione attraverso comunicazione scritta che dovrà pervenire all'Amministrazione Comunale almeno tre mesi prima dalla data in cui si intende recedere.
- Analogamente il Comune, può, in ogni momento recedere dall'affidamento di cui sopra dandone preventiva comunicazione almeno tre mesi prima.
- Nel caso in cui, a seguito dei controlli effettuati dagli uffici comunali le aree concesse dovessero risultare non mantenute nei modi convenuti il Comune può recedere immediatamente dall'affidamento dandone comunicazione al concessionario con lettera raccomandata.

Art. 22 - Norme finali

1) Il presente regolamento abroga ogni altra precedente disposizione regolamentare in materia di organizzazione, nonché ogni altra precedente disposizione in materia di personale, in conflitto con le norme in esso contenuto e verrà, ove necessario, adeguato ad eventuali criteri generali e/o principi che dovrebbero essere ulteriormente inseriti in futuro nell'accordo decentrato integrativo.

2) E' comunque abrogata ogni altra disposizione regolamentare in contrasto con la disciplina del presente regolamento

3) Copia del presente regolamento sarà trasmessa ai responsabili di servizio e alle rappresentanze sindacali.

Art. 23 – Rinvio dinamico

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti Statali e Regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

Art. 24 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento ai sensi dell'art. 54 del vigente statuto Comunale, entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione da parte della Giunta comunale, competente ai sensi dell'articolo 48, comma 3, del d. lgs. 267/2000.